

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1824

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOIDI, TROISI, CERVONE, BERNARDINETTI, BREGANZE, PETRUCCI, BELOTTI, DE BIAGI, MARTINO EDOARDO, SPARAPANI, BIASUTTI, BALLESI, PACATI, ROSATI, FERRARIO CELESTINO, PINTUS, FARINET, VALANDRO GIGLIOLA, SAMPIETRO UMBERTO, SAMMARTINO

Annunziata il 15 ottobre 1955

Riordinamento dei diritti di pesca

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da qualche tempo, ed a più riprese, si sollecita la revisione dei criteri che regolano i diritti di pesca.

La necessità di attuare anche in questo settore il coordinamento tra la privata iniziativa e le esigenze sociali (coordinamento previsto e voluto dalla Costituzione, qui tanto più importante trattandosi di attività che si svolgono su beni in gran parte demaniali o comunque sottoposti ad uno speciale regime) richiede anzitutto, per un imprescindibile ordine logico, il riordinamento dei principi di diritto che regolano la materia e che, per l'interferenza di norme differenti, si trovano in uno stato di incertezza dannoso agli interessi di tutti.

Se è lecito parafrasare le recenti parole di un'altissima persona è soprattutto necessario, prima di ogni altra cosa, che il cittadino non si senta alla mercè di atti o provvedimenti di cui non sappia, o non comprenda, l'origine ed il fondamento, ma sia certo del suo diritto, come dei limiti giusti e necessari di esso.

Il riordinamento che qui si propone conduce già di per sé all'attuazione di principi di giustizia sociale, ma sarà compito speciale di successivi provvedimenti legislativi il re-

golare quei rapporti di lavoro ai quali la presente proposta intende dare la indispensabile premessa logica.

La materia venne già affrontata poco dopo l'unificazione italiana e sottoposta ad opportuno esame poiché vari erano i sistemi e le norme vigenti in Italia, a quel tempo, e vari erano i sistemi adottati in quegli stati stranieri che potevano essere presi a modello dal nostro Paese.

In un primo tempo si preferì, alla luce di molteplici considerazioni tecniche, giuridiche e politiche, mantenere per quanto possibile i sistemi preesistenti, inquadrandoli nel nuovo ordinamento giuridico. Si ebbero poi tutte le modificazioni conseguenti alla evoluzione giurisprudenziale ed alle necessità che man mano si rivelarono, specialmente per arrivare al coordinamento con le altre leggi, pure relative ad attività di pesca (vedi leggi sulle acque, sulle bonifiche, ecc.).

Oggi abbiamo in Italia, nelle acque dolci ed in quelle miste (salse o salmastre) — senza occuparci delle acque salse del mare per le quali evidentemente è da escludere regolamentazione diversa dall'attuale — i seguenti tipi di pesca:

1°) *Pesca riservata al proprietario dell'acqua.* (Dove si tratti di acque private;

il nostro Codice infatti espressamente prevede l'esistenza di acque private e la giurisprudenza e la dottrina confermano il principio). In tali acque la pesca appartiene necessariamente al proprietario in quanto naturale dipendenza del diritto dominicale.

2°) *Diritti di pesca su acque private spettanti a persona differente dal proprietario dell'acqua.* — Il caso più frequente è quello dei diritti civici di pesca spettanti ai cittadini di un determinato comune su un bacino privato.

3°) *Diritti patrimoniali di pesca sulle acque pubbliche,* intesi come un vero e proprio *jus in re aliena*. Tali diritti, aventi tutti il medesimo contenuto, si differenziano solo a seconda dell'appartenenza; essi infatti possono trovarsi in possesso:

a) dello Stato (sono chiamati, infatti, «diritti patrimoniali di pesca dello Stato»);

b) di Enti religiosi (ad esempio Mense vescovili);

c) di comuni (ad esempio Comacchio, Spertlonga, ecc.);

d) di collettività (ad esempio l'uso civico di pesca spettante ai soli cittadini di Fondi sul lago omonimo);

e) di pescatori soli o raggruppati in cooperative), vedi diritto della Corporazione dei pescatori del Lago di Garda sul lago omonimo);

f) di privati singoli proprietari (che li gestiscono direttamente, con affittanze o altri sistemi)

4°) *Concessioni di pesca effettuate dallo Stato su acque pubbliche* a favore di enti, privati, cooperative; (è il caso dei bacini idroelettrici e di irrigazione e di molti corsi d'acqua).

5°) *Pesca libera.* È quella che si effettua in acque tradizionalmente di scarsa importanza piscicola, ovvero di tanta ampiezza da essere praticamente ravvicinabili a piccoli mari e comunque non gravate di diritti di pesca, né concesse per la pesca.

I diritti di cui al n. 3 hanno differente origine.

Sulle acque pubbliche, che erano tali anche precedentemente alla unificazione d'Italia, essi provengono da antiche investiture feudali o da concessioni perpetue degli Stati italiani; provengono anche, dopo il 1860, su acque già allora pubbliche, da atti di alienazione posti in essere dallo Stato italiano.

In prosieguo di tempo, però, per il mutato indirizzo amministrativo e legislativo, lo Stato cessò dall'alienare tali diritti e ne

fece oggetto di una gestione patrimoniale che costituisce tuttora un notevole cespite. Lo Stato dispone infatti di numerosi diritti patrimoniali di pesca che gestisce mediante affittanze a cooperative di pescatori di mestiere, con criterio del tutto privatistico.

Gran numero degli esistenti diritti di pesca su acque pubbliche proviene però dalla conversione di precedenti diritti di proprietà. Bisogna considerare infatti che sulle acque già private il diritto di pesca era naturale derivazione del diritto di proprietà delle acque stesse, ma con i nuovi criteri in materia di acque il semplice accertamento dell'attitudine di un bacino o corso d'acqua a servire pubblici generali interessi ha comportato la perdita della proprietà, per chi ne vantava il diritto, con efficacia *ex tunc* e senza la corresponsione di alcun indennizzo (perché si presuppone che mancasse la possibilità, a quel bacino o corso d'acqua, di essere oggetto di diritti patrimoniali). Questo criterio è valido per l'acqua in sé, ma non può essere valido per il diritto di pesca poiché lo Stato possiede lui stesso, come si è visto, diritti patrimoniali di pesca su acque demaniali e quindi non può negare la conversione del diritto di proprietà, sull'acqua dichiarata pubblica, in diritto patrimoniale di pesca. In caso contrario la dichiarazione di demanialità diventerebbe una vera e propria espropriazione e lo Stato finirebbe col dover pagare anche l'acqua. Se poi lo Stato, oltre a dichiarare pubbliche le acque già private dichiarasse anche libera a tutti la pesca nelle acque stesse — cosa questa che contrasterebbe con i più elementari criteri di produttività della pesca — dovrebbe subito rinunciare a tutti i propri diritti patrimoniali di pesca che si reggono appunto sul concetto della loro patrimonialità e sulla riconosciuta necessità che non è possibile tenere la pesca aperta a tutti dove le condizioni dei bacini non lo consentono.

D'altra parte espropriare a vantaggio dello Stato tutti i diritti già riconosciuti in conversione di un diritto di proprietà, provocherebbe l'impugnazione delle numerose transazioni stipulate dallo Stato per ottenere facilmente l'acqua in cambio della pesca ed impedirebbe per l'avvenire simili transazioni che sono vantaggiosissime per la disponibilità delle acque del territorio nazionale. Ciò senza tener conto del carattere odioso del provvedimento che, privo di un preciso contenuto sociale, avrebbe il carattere di un mero atto imperativo e punitivo immotivato.

L'espropriazione può effettuarsi invece, caso per caso e con pagamento del giusto prezzo, per taluni diritti la cui gestione ha bisogno di essere vivificata o per altri motivi giusti, ed allora lo Stato applicherà a tali suoi nuovi cespiti i medesimi criteri di gestione che attua al momento.

D'altra parte, le caratteristiche naturali della pesca nelle acque interne, facilmente soggetta a distruzione, e che resero opportuno rinunciare, agli albori dell'unità, al criterio della libertà assoluta di pesca, impongono di attenersi ancora a tale criterio. Ciò è opportuno anche perché lo Stato — come si diceva — dispone di diritti patrimoniali di pesca e non si vede il motivo per il quale dovrebbe rinunciarvi.

Ciò premesso è evidente che non si può disconoscere la validità dei diritti di pesca parimenti posseduti, come dallo Stato, da enti o privati. È però opportuno controllare i titoli di questi ultimi e i modi di gestione e conduzione affinché essa corrisponda a quella più efficace dal punto di vista tecnico e sociale. Potrà rilevarsi, di volta in volta, la opportunità di sopprimere taluni diritti di pesca per destinare diversamente il bacino acqueo; in pratica si tratterà, allora, di espropriazione per pubblica utilità e quindi potrà applicarsi il principio parallelo esistente per altri beni.

Allo scopo di ottenere l'auspicato inquadramento della materia si è dunque ritenuto partire anzitutto dal concetto della necessità della formazione di un Catasto generale dei diritti di pesca e, comunque, dei bacini di acqua dove si esercita o sia possibile esercitare la pesca. Tale Catasto è il mezzo essenziale per potersi poi procedere, caso per caso, a quel riordinamento che consenta il maggior reddito possibile per la pesca, l'elevazione del tenore di vita dei pescatori e un gettito per lo Stato, il tutto nel quadro della protezione del patrimonio ittico nazionale, elemento di indubbia importanza per l'alimentazione e per il lavoro.

Gli articoli della proposta di legge da 1 a 9 riguardano la suddetta revisione generale e precisano che, per quanto attiene le acque miste, sono le Capitanerie di porto ad avere la competenza per svolgere la revisione stessa. Con tali articoli rimane ferma però l'attribuzione naturale dei bacini, su cui esistono diritti di pesca, al demanio idrico, al demanio marittimo ed ai patrimoni privati. Gli stessi articoli dettano norme precise di procedura per la tutela giudiziale dei diritti di pesca. Per la ricognizione dei diritti più antichi è

dovuta una speciale tassa del tutto idonea per la materia.

Con gli articoli da 10 a 13 si riordina la materia dei bacini piscicoli e misti, pubblici o privati, dando opportuno interesse ai comuni rivieraschi, stabilendo il Consorzio obbligatorio per i bacini pubblici o stabilendo un canone a carico dei bacini privati che comunichino col mare, per il vantaggio che essi traggono dall'uso esclusivo del canale e del mare circostante nel quale, con la legge proposta, viene vietata ogni attività di terzi riservandone l'utilizzazione ai proprietari o titolari di bacini salmastri, e ciò anche per la pesca del novellame.

Con gli articoli 14 e 15 si stabiliscono le norme per la estinzione dei diritti privati di pesca nelle lagune aperte che vanno espropriati a favore dello Stato. Per tale esproprio si propone, oltre ad una forma coattiva, anche una forma volontaria, riferentesi all'abbandono graduale del diritto.

Per le acque fluenti si prevede l'esproprio se richiesto dai comuni rivieraschi o da cooperative di pescatori di quel comune, che si offrano di anticiparne il prezzo (articolo 16 e 17).

Con l'articolo 18 si è voluto porre un limite alle questioni relative agli usi civici di pesca che, se non esercitati, debbono incorrere necessariamente in quella decadenza che del resto le leggi vigenti già prevedono per i diritti di pesca che non vengano esercitati.

Per quelli in atto, e nei limiti di essi, si impone il trasferimento a titolo patrimoniale al comune competente il quale, effettuando la gestione mediante affittanze, potrà imporre l'adozione di criteri produttivi confacentesi ad un moderno concetto della pesca nelle acque interne, dolci o miste (salse o salmastre), criterio che certamente non è attuato allorché l'uso civico venga esercitato liberamente ed in forma vagantiva da tutti i cittadini, senza alcun interesse ad una produzione organica. Del resto, per effetto delle altre norme della presente legge, saranno gli stessi pescatori del luogo, riuniti in cooperativa, ad assumere l'affittanza e saranno essi stessi a trarre il vantaggio della gestione comunale essendo i proventi di essa destinati ad un fondo speciale.

All'articolo 19 si propone la riserva di concessione della pesca quando questa spetta allo Stato, sui bacini artificiali, a favore di chi abbia già l'uso del bacino e ciò per evidenti motivi di tutela del bacino stesso. Si conferma però l'obbligo della gestione mediante affittanze. Le forme di gestione dello Stato si

ribadiscono esplicitamente nell'articolo 20. Gli articoli 21 e 22 precisano le norme penali già esistenti e ne precisano la portata, l'articolo 23 chiarisce la differenza tra la pesca di mestiere e quella sportiva, che vanno nettamente separate per ovvi motivi sociali ed economici.

Importantissimi sono gli articoli 24 e 25 dove si precisa la natura di registro immobiliare del Catasto generale, il che consentirà l'afflusso del credito alle aziende di pesca e consentirà di dare una precisa valutazione giuridica, economica e fiscale dei diritti di pesca in esercizio.

Infine la formazione del Fondo speciale (articolo 26) consentirà l'autofinanziamento della presente legge che altrimenti non potrebbe indicare alcun limite di spesa non essendo la materia, per mancanza di inventari e catasti, suscettibile di qualsiasi valutazione attendibile.

Il divieto di caccia sui bacini piscicoli (articolo 27) riproduce l'analoga norma delle vi-

genti leggi sulla caccia ed ha lo scopo di impedire il transito nelle acque destinate a piscicoltura, anche se per l'esercizio della caccia.

Si è ritenuto opportuno, finalmente, preannunciare (articolo 28) un apposito regolamento di esecuzione, nonchè (articolo 29) proporre l'abolizione delle altre norme incompatibili con la presente proposta di legge e ciò per garantire l'efficace applicazione della medesima senza il vincolo e la pastoia di altre precedenti norme.

La garanzia a tutti i titolari di diritti di pesca o proprietari di bacini piscicoli che in ogni caso sarà assicurato loro l'adeguato compenso, nell'eventualità di espropri, elimina in conclusione ogni possibile differenza tra i singoli diritti, loro origine ed acquisto, tutti equiparando i titolari di diritti davanti alla legge, come è giusto ed opportuno che sia, diversamente, si creerebbe una farragine casistica con danno degli interessati e nessun vantaggio né per lo Stato, né per gli altri cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

È disposta la revisione generale di tutti i diritti patrimoniali di pesca e dei diritti di proprietà sulle acque dolci e miste (salse o salmastre) ove si eserciti la pesca.

ART. 2.

La revisione dei diritti di cui all'articolo 1 si effettua su denuncia particolareggiata da parte degli interessati che debbono esibire titoli e documenti. Tale denuncia deve essere fatta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza dei diritti.

ART. 3.

La denuncia, in carta legale, deve essere presentata alle Capitanerie di porto per ciò che si riferisce alle acque miste (salse o salmastre) o alle Prefetture per le acque dolci.

ART. 4.

Le Capitanerie e le Prefetture, esaminate le denunce, redigeranno apposite relazioni che dovranno essere notificate agli interessati ed al Ministero delle finanze per la formazione del Catasto di cui all'articolo 25.

ART. 5.

Il Ministero delle finanze provvede con proprio decreto all'iscrizione nel Catasto dei diritti denunciati, nei limiti accertati dalla relazione di cui all'articolo 4, entro 60 giorni dalla notifica fatta agli interessati dalle Prefetture o dalle Capitanerie di porto. Entro tale termine gli interessati potranno fare ricorso allo stesso Ministero contro le conclusioni della relazione e, in tal caso, il Ministero disporrà nuovi accertamenti e quindi deciderà con decreto motivato anche sui rilievi contenuti nel ricorso.

ART. 6.

Contro il decreto del Ministero delle finanze è ammesso reclamo, nel termine di sei mesi, al tribunale regionale delle acque sulla cui decisione può essere proposto appello al tribunale superiore delle acque.

In caso di mancata impugnazione, il decreto del Ministero diventa definitivo e

costituisce di lì in poi l'unico titolo valido relativo al diritto di cui trattasi. In caso di impugnazione, il titolo è costituito dalla sentenza definitiva.

ART. 7.

Prima della definitiva iscrizione nel Catasto, la tutela in sede possessoria dei diritti di cui alla presente legge è effettuata dai pretori competenti per territorio, se si controverta tra privati, anche se si eccepisca la demanialità dell'acqua.

Qualora, sempre in materia di possesso, si controverta tra un privato e la pubblica amministrazione o tra un privato ed un altro che agisca in base ad un qualsiasi atto amministrativo in suo favore, chi si reputi leso o molestato può ottenere la cessazione della turbativa o la reintegrazione nel possesso ricorrendo al tribunale superiore delle acque che, sulla notorietà dei fatti, procederà alla sospensiva rimettendo la questione al Ministero delle finanze. Nei giudizi di cui al primo comma del presente articolo, l'appello contro i provvedimenti del pretore è proposto al tribunale civile competente per territorio.

ART. 8.

Successivamente alla definitiva iscrizione nel Catasto la tutela dei diritti accatastati è affidata, anche contro la Pubblica Amministrazione, ai tribunali regionali delle acque in primo grado e, in secondo grado, al tribunale superiore delle acque. In materia possessoria la competenza sarà sempre del pretore e, in appello, del tribunale civile competente per territorio.

ART. 9.

La revisione di cui all'articolo 1 sarà effettuata sulla base dei titoli esibiti e in relazione alle leggi vigenti, sempreché compatibili con le norme della presente legge.

BACINI PISCICOLI

ART. 10.

I bacini di acqua dolce possono essere sia pubblici che privati. I diritti patrimoniali di pesca su acque dichiarate e riconosciute pubbliche già prima del 1860 e che provengono da titoli precedenti a tale anno e risultino attualmente in esercizio, sono confermati quali diritti patrimoniali di pesca. Il riconoscimento della validità dei diritti na-

trimoniali di pesca sulle acque pubbliche di cui sopra comporta il pagamento allo Stato di una tassa pari a quella che sarebbe dovuta per la traslazione dei diritti stessi.

I diritti di pesca venduti dallo Stato italiano posteriormente al 1860 sono riconosciuti così come furono venduti. Sulle acque dichiarate pubbliche dopo il 1860 l'ex proprietario delle acque conserva sempre il diritto patrimoniale di pesca sulle acque stesse, così com'era posseduto, purché ne abbia fatto o ne faccia domanda di riconoscimento entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge o dalla dichiarazione di pubblicità o, comunque, dalla cessazione di ogni contestazione in ordine alla demanialità dell'acqua.

ART. 11.

Gli utenti ed i titolari di diritti patrimoniali di pesca di ciascun bacino di acqua dolce demaniale debbono costituirsi in consorzio che avrà lo scopo di salvaguardare il reciproco rispetto delle singole utenze, diritti o concessioni, nonché di favorirne il coordinato sviluppo.

ART. 12.

I bacini misti (acque salse o salmastre) sistemati per l'esercizio della piscicoltura comunicando col mare e con altre acque pubbliche o private mediante impianti o manufatti artificiali o artificialmente regolati e incrementati, appartengono in proprietà privata a chi ne abbia titolo o ne sia in possesso da almeno un trentennio.

Qualora occorra destinare i suddetti bacini a qualsivoglia altra utilizzazione non compatibile in tutto o in parte con la pesca, sempreché tale utilizzazione sia riconosciuta di prevalente interesse pubblico, essi possono essere espropriati — in tutto o in parte — solo previo pagamento del valore venale e commerciale di quanto espropriato, ivi comprendendo le pertinenze, attrezzature e impianti fissi e mobili.

Il disposto del presente articolo vale per tutti i laghi, stagni e valli da pesca, compresi quelli ricadenti nella laguna di Venezia, che siano chiuse ed in esercizio di vallicoltura, per quelle aventi diritto di chiusura ed infine per quelle che verranno autorizzate alla chiusura dal Magistrato delle acque.

ART. 13.

I proprietari di bacini piscicoli privati che abbiano comunicazione col mare sono tenuti al pagamento di un canone per il

godimento esclusivo della zona marittima del canale di comunicazione e del mare intorno ad esso nel raggio di quattrocento metri.

In tali zone sono interdetti il transito e la pesca, anche se con la semplice canna.

Il canone sarà determinato dalla Capitaneria di porto — a seconda delle utilità che il bacino trae dal godimento esclusivo — in una somma da lire 10 a lire 50 per ettaro-acqua racchiuso entro il bacino medesimo, indipendentemente dal numero dei canali di comunicazione per ciascun bacino.

I titolari del diritto possono recingere le zone acquee anzidette e le loro pertinenze.

LAGUNE APERTE

ART. 14.

A seguito della denuncia di cui all'articolo 3, i diritti patrimoniali di pesca dei privati sulle lagune aperte sono espropriati a favore dello Stato.

Il Ministero delle finanze riconoscerà all'espropriato, con proprio decreto, una indennità pari al valore venale e commerciale del diritto suddetto. Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre ricorso come dal precedente articolo 5 e seguenti della presente legge. Fino all'atto della liquidazione dell'indennità i titolari conservano il possesso effettivo del diritto stesso.

ART. 15.

I titolari di diritti sulle lagune aperte possono, entro i termini e con la denuncia di cui all'articolo 3 della presente legge, dichiarare di accettare a titolo di indennità di esproprio transattiva, il godimento gratuito e senza pagamento di alcuna tassa, dei diritti già goduti, per altri quindici anni, dalla data della denuncia, ma ridotta la superficie a due terzi nel primo decennio e ad un terzo nell'ultimo quinquennio.

I titolari di diritti sulla laguna aperta, se la zona cui si riferisce il diritto anzidetto era antecedentemente chiusa e se l'apertura di essa — per qualunque causa avvenuta — non rimonti a data anteriore al 1° gennaio 1925, hanno il diritto di ripristinare la chiusura rientrando nella norma che si riferisce ai bacini misti privati (salsi o salmastrì). Coloro che intendono avvalersi di tale diritto debbono farne dichiarazione a mezzo e nei termini della denuncia di cui all'articolo 3. Per il ripristino della chiusura sarà concesso un

termine congruo dal Ministero delle finanze di concerto con quello della marina mercantile.

La mancata denuncia ed il mancato adempimento all'impegno di ripristino della chiusura comportano la definitiva accessione della laguna al demanio marittimo e l'espropriazione del diritto come all'articolo 14.

ACQUE FLUENTI

ART. 16.

Il diritto di pesca nelle acque fluenti private appartiene al proprietario del corso d'acqua; nelle acque fluenti pubbliche tale diritto appartiene allo Stato, salvo i diritti privati di pesca come per l'articolo 10.

ART. 17.

I diritti di pesca privati nelle acque fluenti di cui all'articolo precedente, possono essere espropriati a favore del comune rivierasco a richiesta del medesimo e sempreché esso ne offra il pagamento al valore attuale e commerciale. I pescatori di mestiere del luogo, se riuniti in cooperativa, possono offrirsi di sostenere la spesa dell'esproprio anticipandone la somma al comune e rivalendosi di essa sull'esercizio della pesca da ottenere in affitto per un congruo numero di anni e con un canone commisurato alla produttività del corso d'acqua ed all'entità della somma pagata. Questa norma non si applica ai corsi d'acqua che servono o sono comunque accessori di bacini ove si esercita la piscicoltura.

ART. 18.

I diritti civili di pesca che, per qualsivoglia motivo, non siano in esercizio, sono estinti; quelli in esercizio sono trasferiti in proprietà ai comuni competenti che rimetteranno il ricavato della gestione di essi ad uno speciale fondo per il vantaggio dei precedenti aventi diritto. In questo caso l'esercizio della pesca verrà regolato come dal successivo articolo 20.

BACINI IDROELETTRICI E D'IRRIGAZIONE

ART. 19.

I diritti di pesca spettanti allo Stato sui bacini idroelettrici, d'irrigazione e simili devono essere dati in concessione a chi gestisce il bacino. Nel caso che il gestore del bacino non provveda alla normale utilizzazione del

diritto di pesca, questo deve essere dato in affitto dal gestore del bacino ad una cooperativa di pescatori del luogo o, in mancanza, a singoli pescatori di mestiere.

GESTIONE DEI DIRITTI DI PESCA DELLO STATO

ART. 20.

I diritti di pesca spettanti allo Stato debbono essere gestiti mediante affittanze a cooperative di pescatori o consorzi di esse, legalmente funzionanti e rette secondo i principi della mutualità. Tali diritti possono essere affittati a privati pescatori di mestiere in caso di mancanza di richieste da parte degli enti cooperativi predetti o in accordo con essi.

NORME PENALI

ART. 21.

Chiunque peschi in acque ad altri concesse e riservate o comunque attribuite in uso per la pesca, senza la preventiva autorizzazione di chi vi abbia diritto, è punito con l'ammenda fino a lire 10.000 e con la confisca degli attrezzi e del pescato.

Qualora il fatto sia commesso in acque private, o comunque in bacini dai quali il pesce in generale non possa uscire, si applica l'articolo 624 del Codice penale.

ART. 22.

Chiunque in qualsiasi modo arrechi danno al patrimonio ittico uccidendo o portando nocimento ai pesci delle acque dolci o miste (salse o salmastri) è punito con l'ammenda fino a lire 10.000, salvo l'applicazione dell'articolo 638 del Codice penale, nei casi di gravi distruzioni o qualora il fatto sia commesso a danno della fauna ittica vivente in acque di cui alla seconda parte dell'articolo 21.

I PESCATORI

ART. 23.

Chiunque eserciti la pesca professionalmente e per fine di lucro è pescatore di mestiere.

Chiunque eserciti la pesca senza fine di lucro è pescatore sportivo. Tale qualità deve risultare dalla licenza amministrativa di pesca.

Chiunque essendo autorizzato ad esercitare la pesca sportiva invada la sfera di atti-

vità dei pescatori di mestiere, sia pescando in acque solo ad essi riservate, sia adoperando attrezzi che di per sé escludono il fine di svago o comunque lo snaturino, sia facendo del pescato in qualsivoglia modo commercio, incorre nella perdita della licenza di pesca, salvo l'applicazione di altre norme.

NORME SPECIALI

ART. 24.

Nelle acque pubbliche dove si esercita la piscicoltura in forma di diritto esclusivo, sia che spetti allo Stato che ad enti o privati, la piscicoltura è l'attività principale dell'acqua stessa; ogni altra compatibile attività pubblica non potrà essere intrapresa senza che sia stata coordinata con la piscicoltura a mezzo di provvedimenti amministrativi, sentiti i competenti organi tecnici della pesca e gli interessati.

ART. 25.

Ai sensi degli articoli 4 e seguenti della presente legge è istituito presso le singole Intendenze di finanza ovvero, dove l'ordinamento regionale sia stato o sarà attuato, presso gli organi regionali del Demanio, il Catasto dei diritti patrimoniali di pesca e dei diritti di proprietà sulle acque dolci o miste (salse o salmastre) nelle quali si esercita la pesca o la piscicoltura.

Tale Catasto ha ad ogni effetto natura di pubblico registro immobiliare.

ART. 26.

È istituito presso il Ministero delle finanze un « Fondo permanente per i diritti di pesca ». A tale fondo confluiranno tutte le somme percepite dallo Stato in applicazione della presente legge.

Da tale Fondo si preleveranno le somme necessarie all'attuazione della presente legge e, in particolare, quelle necessarie per il pagamento delle indennità di espropriazione, nonché le somme per concorrere alle spese di miglioramento intraprese da privati sui bacini di pesca, sia pubblici che privati.

Con successiva legge potranno essere dettate norme per attribuire al Fondo di cui al primo comma del presente articolo le somme che affluiscono alle casse dello Stato derivanti da preesistenti affittanze, concessioni o canoni comunque afferenti alla piscicoltura od alla pesca nelle acque dolci o miste (salse o salmastre).

ART. 27.

Sulle acque sia demaniali che private dove si esercita la piscicoltura è vietato l'esercizio della caccia, salvo che esse siano costituite in riserve. Chi conduce la piscicoltura ha diritto di recingere tali acque, salvo, se del caso, le prescrizioni delle autorità.

ART. 28.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, con decreto interministeriale tra i Ministeri delle finanze, della marina mercantile e dell'agricoltura e foreste, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

ART. 29.

Le leggi preesistenti ed incompatibili con la presente si intendono abrogate, limitatamente a tale incompatibilità.